

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6469 del 19/12/2022
Oggetto	Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i. Notifica SM0997. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero; Notificatore: A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (abbreviato in A.A.S.S.), Via Andrea di Superchio, 16 47893 - Borgo Maggiore (RSM); Produttore: A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (abbreviato in A.A.S.S.), Via Andrea di Superchio, 16 47893 - Borgo Maggiore (RSM); Destinatario: HERAmbiente S.p.A., Via Cavazza 45 - 41122 Modena (I);
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6770 del 16/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Oggetto:** Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i.

Notifica **SM0997**. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

**Notificatore:** A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (abbreviato in A.A.S.S.), Via Andrea di Superchio, 16 47893 - Borgo Maggiore (RSM)

**Produttore:** A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (abbreviato in A.A.S.S.), Via Andrea di Superchio, 16 47893 - Borgo Maggiore (RSM);

**Notifica:** SM0997;

**Destinatario:** HERAmbiente S.p.A., Via Cavazza 45 - 41122 Modena (I);

**Allegati:** Itinerario (Allegato A); Modulo di Movimento SM0997 timbrato;

### APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA SM0997

#### I. Decisione

1. la notifica è relativa al trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

**Codice EER: 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;**

aventi le seguenti caratteristiche:

Codice di Basilea: **non elencato;**

Codice OCSE: **non elencato;**

Codice H:

**Codice Y: Y 46**

tipo di imballaggio: semirimorchi o compattatori;

quantità totale: **1.500 ton;**

stato fisico: **solido;**

destinato a recupero (R1) presso la Ditta **HERAmbiente S.p.A. (Modena)**, Via Cavazza 45 - 41122 Modena (I)

**È APPROVATA, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO CE n° 1013/2006 E S.M.I.**

2. **l'approvazione è valida per un periodo limitato, fino al 31.12.2023;**
3. la presente decisione non è trasferibile;
4. la presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le autorità competenti interessate nella procedura di notifica;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione;
6. la notifica, ed i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;
7. la decisione sarà pienamente efficace solo se il notificatore provvederà tempestivamente, prima dell'avvio delle operazioni di trasporto, a depositare alla competente Autorità di Spedizione (U.O.S. Gestione Ambientale della Repubblica di San Marino), una fideiussione adeguata calcolata ai sensi delle disposizioni vigenti e di tale avvenuto deposito, la medesima Autorità di Spedizione, dovrà darne comunicazione scritta alla scrivente Agenzia.:

## II. Condizioni

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. i rifiuti in esame possono essere trasportati esclusivamente con il seguente vettore autorizzato:

“**Ecolsystem srl**”, Via Biagio di Santolino n. 100 - 47892 Acquaviva (RSM), e con i seguenti automezzi autorizzati:

TRATTORE	TARGA	RSM	M9894
TRATTORE	TARGA	RSM	P3731
TRATTORE	TARGA	RSM	P0072
SEMIRIMORCHIO	TARGA	RSM	R2798
SEMIRIMORCHIO	TARGA	RSM	R3008
MOTRICE	TARGA	RSM	P4809
MOTRICE	TARGA	RSM	P5001
MOTRICE	TARGA	RSM	P5054
RIMORCHIO	TARGA	RSM	R2956

Qualora venisse ravvisata la necessità di impiegare trasportatori diversi, il notificatore deve darne preventiva comunicazione alle competenti Autorità di Destinazione e di Spedizione, prima di effettuare i trasporti medesimi, allegando copia delle relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti e copia delle relative assicurazioni e i trasporti potranno essere effettuati solo dopo consenso scritto dell’Autorità Competente di Spedizione e Competente di Destinazione;

2. durante la spedizione, i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, copia delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e copia delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
3. il trasporto dei rifiuti deve partire dal sito indicato nel campo 9 del documento di notifica e di movimento (Strada Quarta Gualdaria n.1 - 47893 - Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino);
4. il trasporto dei rifiuti è trasportato con modalità *“all’interno di semirimorchi e di compattatori con caratteristiche tali da evitare sgocciolamenti e odori molesti”*;
5. gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate targhe e/o etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura dei rifiuti trasportati, anche il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione e devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all’impianto di recupero finale indicato nella notifica, senza passaggi presso centri di stoccaggio intermedi; inoltre si precisa che non sono consentite operazioni di miscelazione con altre tipologie di rifiuti, né operazioni di trasbordo dei rifiuti durante il trasporto;
7. l’itinerario (vedi **Allegato A**), non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
8. in caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le autorità amministrative interessate;

## III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi con i criteri di accettazione stabiliti dall’impianto di destinazione finale;

2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n° 1013/2006 se per circostanze imprevedute non può essere seguito l'itinerario autorizzato, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, detta notifica non può essere utilizzata ed occorre presentare una nuova notifica;
4. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n° 1013/2006, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.  
In tali casi è trasmessa nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
5. per ogni operazione di trasporto di rifiuti, il notificatore deve dare informazione preventiva alle Competenti Autorità di Spedizione e di Destinazione e all'impianto di destinazione, almeno **tre giorni lavorativi** prima di effettuare il trasporto, inviando (a mezzo mail) la copia del modulo di movimento compilato (art. 16 comma 1 lettera b) del Reg. CE n° 1013/2006);
6. l'impianto di destinazione deve fornire conferma scritta di ricevimento dei rifiuti, **entro tre giorni dalla data di ricevimento dei rifiuti stessi**. Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso.  
Inoltre l'impianto di destinazione deve fornire al notificatore ed alle Autorità Competenti interessate, copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma ( art. 16 comma 1 lettera d) del Reg. CE n° 1013/2006);
7. ai sensi dell'art. 16 lettera e) del Reg. CE n° 1013/2006, l'impianto di destinazione deve trasmettere al notificatore e alle Autorità Competenti di Spedizione e di Destinazione, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno civile dalla data di ricevimento dei rifiuti, **il certificato di recupero non intermedio**, con il quale il destinatario dei rifiuti certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti. Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato;
8. la Ditta **HERAmbiente S.p.A. (Modena)**, Via Cavazza 45 - 41122 Modena (I), quale impianto di destinazione finale dei rifiuti in esame, che legge per conoscenza, è tenuta ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale **SISPED** presso il quale la Ditta medesima, dovrà essersi preventivamente accreditata;
9. come indicato nel contratto stipulato ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. in data 24.11.2022, il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non sia stata effettuata come previsto o sia stata effettuata illegalmente;
10. come indicato nel contratto stipulato ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. in data 24.11.2022 , il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
11. la presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;
12. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;

- le condizioni imposte alla spedizione non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti, o recuperati/smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai documenti di notifica e di movimento;
13. prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, di polizze assicurative di responsabilità civile, di licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le autorità interessate le copie delle autorizzazioni o dei permessi o delle licenze aggiornate;
14. la garanzia finanziaria deve rimanere valida fino al completamento delle operazioni di recupero presso l'impianto di destinazione finale e fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 del Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n° 1013/2006 e s.m.i. tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.i.

La Regione Emilia-Romagna, in data 13/12/2022, ha espresso parere favorevole alla procedura transfrontaliera in esame, in quanto la richiesta di importazione di rifiuti urbani dalla Repubblica di San Marino, di cui al codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati", risulta prevista dall'Accordo in essere - sottoscritto il 10.10.2018 (entrato in vigore il 18.06.2020) - e coerente con il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate, approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 87 del 12 luglio 2022 (cfr. Cap. 8 della Relazione Generale).

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla decisione espressa in lingua italiana.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**



Modulo di movimento timbrato.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**